



Convenzione tra la Provincia di Torino e il Comune di Torino, per la regolamentazione dei rapporti collaborativi con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)

PREMESSO

- che la Provincia di Torino con sede in Torino, Via Maria Vittoria n.12, e la Città di Torino, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, convengono sull'opportunità di regolare i rapporti collaborativi sull'attività delle GEV
- che con deliberazione della Giunta Provinciale n.1958-330344/2003 del 23/12/2003 è stato approvato lo schema di convenzione tipo relativo ai suddetti rapporti collaborativi con le GEV

Tra la Provincia di Torino e la Città di Torino rappresentati rispettivamente da:

Dott. Gabriele BOVO Dirigente del Servizio Aree protette e vigilanza volontaria

E

Dott. Enrico BAYMA Direttore della Direzione Ambiente

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1 - OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è l'impiego delle GEV del gruppo di Torino per l'applicazione delle leggi di competenza, dei regolamenti di polizia urbana, di gestione rifiuti, di tutela e benessere degli animali, del verde pubblico e privato, nonché disciplinanti materia ambientale della Città di Torino laddove le GEV siano indicate fra i soggetti abilitati alla vigilanza.

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI

Le GEV svolgono l'attività, di cui all'art. 1 per la durata massima del 20% della prestazione obbligatoria di 15 servizi annui previsti ai sensi dell'art.3 del proprio regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.202528/2003 dell'11 febbraio 2003 come mod. con DCP. n.1487388 del 03/06/2008.

Le attività di cui sopra sono preventivamente concordate con il Servizio provinciale competente alla gestione delle GEV.

Le attività di formazione e di aggiornamento delle GEV, nonché quelle connesse alla loro dotazione di divise, alla modulistica operativa e alla gestione amministrativa sono a carico della Provincia, salvo informazione specifica relativamente ad eventuali modifiche dei regolamenti comunali di competenza che rimarranno a carico della Città.

La Città di Torino garantisce per l'espletamento delle funzioni di competenza delle GEV:

- l'assegnazione, senza spese di gestione e manutenzione, a titolo gratuito ed ad uso esclusivo di un locale in via Padova 29 (Sala Giovanni Frola) con possibilità di dotazione di telefono, fax, computer con collegamento internet ed arredi d'ufficio, in ragione delle disponibilità finanziarie dell'Ente, nonché eventuali ulteriori locali di proprietà della Città con condizioni di gestione e manutenzione da definirsi in corso d'opera;
- l'assegnazione di attrezzature varie secondo disponibilità (quali: radio, telefonini sulla rete interna aziendale, lettori di microchip, macchine fotografiche, ecc.);
- l'uso gratuito per le riunioni mensili serali del gruppo, di una sala di proprietà della Città di Torino o, d'accordo tra le parti, in altra struttura in disponibilità della Città stessa;
- le operazioni di notificazione dei verbali che scaturiranno dalle funzioni di vigilanza svolte dalle stesse nel territorio comunale;
- la determinazione di un budget annuo dedicato, la cui capienza verrà definita con successivi provvedimenti in ragione della disponibilità finanziaria

dell'Ente sulla base dei fondi introitati dalla Città di Torino a seguito dell'attività sanzionatoria delle GEV

- La Città di Torino si impegna nella ricerca di un'autovettura da assegnare alle GEV nei fine settimana e nei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

La copertura assicurativa dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività di Guardia ecologica volontaria è a carico della Provincia ai sensi dell'art. 38 del proprio regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in. 202528/2003 dell'11 febbraio 2003 come mod. con DCP. n.1487388 del 03/06/2008.

Art. 4 - COLLABORAZIONI

Le Guardie Ecologiche Volontarie operano in stretta collaborazione e con condivisione della programmazione dei servizi e delle attività unitamente ai vari funzionari della Città e della Polizia Municipale supportati dal Responsabile per il Coordinamento territoriale delle GEV (individuato con determinazione a cura del Direttore della Direzione Ambiente).

Art.5 - DURATA E VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di 1 anno dalla data della stipulazione e sarà rinnovata tacitamente ad ogni scadenza, salvo disdetta da comunicarsi non meno di 3 mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.

Art. 6 - SPESE

La presente convenzione è esente da qualsiasi tassa o imposta ai sensi dell'art.5 della legge 21/12/1978 n. 845

Per la Provincia di Torino

Il Dirigente

Gabriele BOVO

Per il Comune di Torino

Il Direttore della Direzione Ambiente

Enrico BAYMA